

# SYSTEMA Auto

## Libretto di Polizza

Edizione 12/2010

**Nota informativa comprensiva di  
glossario e Condizioni di assicurazione  
per veicoli a motore relative alle garanzie  
diverse dalla responsabilità civile**

**Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** Via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano  
[www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

**NOTA INFORMATIVA PER TUTTI I VEICOLI- edizione dicembre 2010  
PRODOTTO SYSTEMA AUTO****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL'R.C.  
(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del  
Regolamento ISVAP n. 35/2010)**

**“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.**  
**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ricordiamo che accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è una società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030) – direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Via Senigallia 18/2; tel. (+39) 02 64021.

Sito Internet: [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

E-mail: [info@systemassicurazioni.it](mailto:info@systemassicurazioni.it)

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 1/6/1988 pubblicato sulla G.U. n.134 del 9/6/1988; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00072.

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è sottoposta a controllo da parte dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede a Roma in via del Quirinale 21 – C.A.P. 00187

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 16.666.104 con capitale sociale pari ad € 5.164.600 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 11.501.504

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 476%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **GLOSSARIO**

le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

#### **Definizioni comuni a tutte le garanzie**

##### **ACCESSORIO**

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

##### **AIRBAG**

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

##### **APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

##### **ASSICURATO**

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

##### **ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

##### **ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

##### **BANCA**

La *Banca* che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico della *Società*, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati

##### **BENEFICIARIO**

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

##### **CAPITALE ASSICURATO**

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

### **CARROZZERIE CONVENZIONATE**

Carrozzerie con le quali *FONDIARIA-SAI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto

### **CARTA VERDE**

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- ❖ attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- ❖ adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

### **CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

### **CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

### **DANNI DIRETTI**

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

### **DEGRADO D'USO**

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

### **DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore

### **EFFRAZIONE**

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

### **EUROTAX**

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax giallo*" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

### **FAMIGLIARE CONVIVENTE**

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

**FENOMENO ELETTRICO**

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

**IMPIANTO ANTIFURTO**

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

**INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma.

**LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**LIQUIDAZIONE**

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.  
E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPOSTA**

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Società* per la stipulazione del contratto.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**QUATTORRUOTE**

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*. E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**SCOPERTO**

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

**SOCIETA'**

SYSTEMA Compagnia di assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**SOTTOASSICURAZIONE**

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

**STABILMENTE INSTALLATO**

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

**Definizioni relative alla Garanzia "Infortuni del conducente"**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Infortuni del conducente"**:

**Frattura:** soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;**

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretana. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

**Istituto di cura:** ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

**Ricovero:** degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

#### **Definizioni relative alla Garanzia “Tutela giudiziaria”**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia “Tutela Giudiziaria”**:

**Contravvenzione:** violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

#### **EUROPA:**

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A

---

#### **Gestione dei Sinistri**

La gestione dei *Sinistri* è affidata dalla *Società* a

**EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA** Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

con sede in Milano – Via Senigallia 18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 – Fax 0264028502

---

**Sinistro:** l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

**Spese di giustizia:** spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

**Spese di soccombenza:** spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

#### **DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”**

##### **ABITAZIONE**

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

##### **ASSICURATI**

Gli occupanti del *Veicolo* indicato in *Polizza*, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

**CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO:** il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'*Assistenza*, quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste (esempio: numero della polizza) o non sia comunque stato possibile identificare l'*Assicurato* e/o le prestazioni a cui egli ha diritto.

**DESTINAZIONE**

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

**ÉQUIPE MEDICA**

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

**FAMIGLIARE**

Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l' *Assicurato*

**IMPRESA**

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

**INFORTUNIO STRADALE**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

**LUOGO DELL'ASSISTENZA:** località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Struttura Organizzativa* è chiamata ad erogare le coperture previste.

**SINISTRO**

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, incendio o furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

**STRUTTURA SANITARIA**

l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

**VEICOLO**

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

**Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34 / 2010**

**LEGGE APPLICABILE**

Il contratto sarà concluso con SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

### **FORO COMPETENTE**

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o la sede legale dello stesso.

### **LINGUA APPLICABILE**

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.

Analogamente SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente

### **RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO DEL CALL CENTER**

Il Contraente in caso di necessità, telefonando al numero 02-64021 può chiedere di essere messo in contatto con la sig.ra Patrizia Ciavarelli nella sua qualità di responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Call Center di SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

### **SCELTA DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Si ricorda che il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti :

- a) la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
- b) il contratto per la sua sottoscrizione
- c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione a SYSTEMA.

Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.

### **MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto di SYSTEMA ASSICURAZIONI è collocato tramite internet

**Ogni interessato può consultare il sito internet [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)**

***e fornire le informazioni ed i dati richiesti. SYSTEMA invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.***

### **ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE**

*Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.*

*Se il Contraente vuole accettare la Proposta, **deve:***

- **corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della *Proposta* o comunque disponibili nella sezione *area documentale del sito internet*;**
- **inviare a SYSTEMA i documenti necessari come previsti nella lettera di accompagnamento della *Proposta*.**

**Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle a SYSTEMA o con e-mail a [info@systemaassicurazioni.it](mailto:info@systemaassicurazioni.it) o con fax al n. 02/64023158 prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, SYSTEMA invierà al Contraente una nuova Proposta .**

*Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest'ultimo caso può chiedere a SYSTEMA il rimborso del premio eventualmente pagato.*

#### **SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO**

SYSTEMA richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente. A tale scopo quest'ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole

#### **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

**SYSTEMA invierà al Contraente la polizza comprensiva del certificato; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:**

- a) **Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso SYSTEMA invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto.**

**Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a SYSTEMA con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza e del certificato di assicurazione e SYSTEMA, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.**

**Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell'integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.**

- b) **Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire a SYSTEMA l'originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.**

#### **DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)**

**Il Contraente può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della polizza dandone comunicazione con raccomandata A.R. a SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., Via Senigallia 18/2, Milano – C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza e il certificato di assicurazione.**

**SYSTEMA entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria e il premio netto pagato e non usufruito per le altre garanzie eventualmente prestate dal contratto.**

SYSTEMA a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso. Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

#### **AVVERTENZA**

**Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.**

**Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale ("Rinnovo del contratto": articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).**

**Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.**

Per quanto concerne il *Premio*, vale invece quanto è previsto dall'articolo 6 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, cui si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio. Nel caso di stipulazione di contratto **SENZA IL TACITO RINNOVO**, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:

- **(A) Incendio:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
- **(B) Furto:** garantisce il veicolo contro i *Rischi* derivanti dal suo *Furto* o *Rapina*, anche solo di sue parti, nonché per i *Danni diretti* subiti nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- **(C) Collisione:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato.
- **(D) Danni Accidentali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto comunque verificatosi, ribaltamento ed uscita di strada.
- **(E) Eventi Sociopolitici e Naturali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).
- **(F) Garanzie Aggiuntive COMPACT:** garantiscono il rimborso per rottura cristalli e il rimborso dei danni cagionati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione

- **(G) Garanzie Aggiuntive PLUS**  
in caso di perdita totale del veicolo garantiscono il rimborso della tassa di proprietà e delle spese d'immatricolazione; in caso di *Furto*, *Rapina*, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo, ovvero di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso delle spese di parcheggio e custodia disposti dall'Autorità; in caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso dei danni ai bagagli di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati; garantiscono il rimborso delle spese per il ripristino del locale adibito a box a seguito di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo; garantiscono il rimborso delle spese derivanti dalla perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*; prevedono il rimborso delle spese sostenute per ottenere i documenti richiesti a seguito di sinistro in caso di danno totale.
- **(M) Tutela Giudiziaria:** garantisce il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale –civile e penale- conseguenti a un *Sinistro* rientrante in garanzia e concernente il veicolo assicurato (le spese per l'intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l'intervento di un perito, nominato dall'Autorità o dall'Assicurato; le *Spese di giustizia* nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa; le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'Assicurato).
- **(N) Servizio Assistenza:**  
garantisce l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione.
- **(O) Infortuni del conducente:** assicura il conducente del veicolo per gli *Infortuni* subiti in conseguenza della circolazione

## **AVVERTENZA**

***Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari.***

***In particolare, con riferimento alla condizione particolare O) Infortuni del conducente della Sezione Protezione Rischi, l'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni (articolo O.3 "Esclusioni").***

***Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 8 "Sospensione in corso di contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione delle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.***

#### **AVVERTENZA**

*Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione, nonché in Polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.*

*Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.*

*Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a € 550, indennizzo pari a € 500.*

*Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell'indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto agli articoli A.3), B.3), D.3), ed E.3, "Capitale assicurato, delle Condizioni Particolari di Assicurazione ).*

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità**

#### **AVVERTENZA**

*Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

*In particolare, le dichiarazioni false o le reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 "Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del Rischio**

Ricordiamo di dare comunicazione all'Impresa di ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 "Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione dell'uso dell'autovettura (ad esempio da uso privato a uso noleggio senza conducente) rispetto a quello dichiarato in Polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.

## **6. Premi**

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza* mediante accredito su conto corrente della *Società*, effettuato dalla *Banca* a seguito di autorizzazione del *Contraente* all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la *Banca* stessa; le rate successive dovranno essere pagate con le medesime modalità alle successive scadenze. (articolo 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione). L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale.

Qualora siano concedibili ulteriori sconti di *Premio* sul singolo contratto, anche in forza di convenzioni con particolari enti o associazioni, l'intermediario illustra al *Contraente* le condizioni di applicabilità degli stessi.

### **AVVERTENZA**

***Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1° comma articolo 1899 codice civile), come indicato in Polizza.***

***Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.***

***Precisiamo che con riferimento alle Condizioni Particolari O) Infortuni del conducente, il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.***

## **7. Rivalse.**

### **AVVERTENZA**

***Relativamente agli indennizzi pagati l'Impresa esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 codice civile. L'Impresa però rinuncia all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate agli articoli 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile ("Diritto di surrogazione").***

## **8. Diritto di recesso**

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, si ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1° comma articolo 1899 codice civile).

In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, inviando disdetta ai sensi dell'articolo 10 "Rinnovo del contratto" almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. In questo caso non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile (articolo 6 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

***Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.***

### **10. Legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'articolo 180 del *Codice* il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di *Polizza*.

<b>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b>
--

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

#### **AVVERTENZA**

***Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro all'Impresa entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 11 "Denuncia del Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.***

***Per l'attivazione della garanzia "Assistenza Stradale", l'Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate all'articolo N.4) "Obblighi dell'Assicurato" delle relative Condizioni Particolari.***

***Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 11 "Denuncia del Sinistro", 12 "Determinazione dell'ammontare del danno", 13 "Controversie sulla Liquidazione dei danni" e 14 "Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto" delle Condizioni Generali di Assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile e a quanto previsto dalle singole Condizioni Particolari.***

***Con riferimento alla Condizione Particolare O) Infortuni del conducente, l'Assicurato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati dall'Impresa. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli O.11 "Documenti complementari alla Denuncia del Sinistro".***

#### **AVVERTENZA**

***Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Giudiziaria la gestione viene affidata dalla Impresa a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli M.7 "Denuncia del Sinistro" e M.8 "Gestione del Sinistro" della Condizione Particolare M).***

**Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dall'Impresa a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari di tale garanzia.**

### **13.Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

E-mail: [reclami@milass.it](mailto:reclami@milass.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) ( chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**





## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE RELATIVE ALLE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE - Edizione 1° dicembre 2010 -

### DEFINIZIONI

#### ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

#### AIRBAG

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

#### APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

#### ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

#### ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

#### ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

#### BANCA

La *Banca* che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico della *Società*, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati

#### BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

#### CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

#### CARROZZERIE CONVENZIONATE

Carrozzerie con le quali *FONDIARIA-SAI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto

#### CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- ❖ attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- ❖ adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

#### CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

**CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

**DANNI DIRETTI**

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

**DEGRADO D'USO**

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

**DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore

**EFFRAZIONE**

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

**EUROTAX**

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax giallo*" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

**FAMIGLIARE CONVIVENTE**

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

**FENOMENO ELETTRICO**

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

**IMPIANTO ANTIFURTO**

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

**INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma.

**LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**LIQUIDAZIONE**

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.



#### **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

#### **POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

#### **PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

#### **PROPOSTA**

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Società* per la stipulazione del contratto.

#### **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

#### **QUATTORRUOTE**

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

#### **REGOLA PROPORZIONALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

È previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

#### **SCOPERTO**

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

#### **SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

#### **SOCIETÀ**

SYSTEMA Compagnia di assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

#### **SOTTOASSICURAZIONE**

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

#### **STABILMENTE INSTALLATO**

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

#### **Definizioni relative alla Garanzia "Infortuni del conducente"**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Infortuni del conducente"**:

**Frattura**: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso**;

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

**Istituto di cura:** ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

**Ricovero:** degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

#### **Definizioni relative alla Garanzia "Tutela giudiziaria"**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Tutela Giudiziaria"**:

**Contravvenzione:** violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

#### **EUROPA:**

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A

---

#### **Gestione dei Sinistri**

La gestione dei *Sinistri* è affidata dalla *Società* a

**EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA** Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
con sede in Milano – Via Senigallia 18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 – Fax 0264028502

---

**Sinistro:** l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

**Spese di giustizia:** spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

**Spese di soccombenza:** spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

#### **DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "ASSISTENZA STRADALE"**

##### **ABITAZIONE**

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

##### **ASSICURATI**

Gli occupanti del *Veicolo* indicato in *Polizza*, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

**CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO:** il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'*Assistenza*, quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste (esempio: numero della polizza) o non sia comunque stato possibile identificare l'*Assicurato* e/o le prestazioni a cui egli ha diritto.

##### **DESTINAZIONE**

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

##### **ÉQUIPE MEDICA**

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

**FAMIGLIARE**

Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l' *Assicurato*

**IMPRESA**

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

**INFORTUNIO STRADALE**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

**LUOGO DELL'ASSISTENZA:** località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Struttura Organizzativa* è chiamata ad erogare le coperture previste.

**SINISTRO**

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, incendio o furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

**STRUTTURA SANITARIA**

l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

**VEICOLO**

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE RELATIVE ALLE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'assicurazione *Tutela Giudiziaria* vale per le controversie che - riferite al diritto di risarcimento di danni per fatto extracontrattuale da illecito di *Terzi*, o riferite a procedimenti penali - insorgono e debbono essere processualmente trattate e definite davanti all'Autorità di tutti gli Stati d'Europa.

**Gli altri casi coperti dall'assicurazione operano esclusivamente nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

L'assicurazione *Servizio Assistenza* vale, salve le limitazioni eventualmente indicate nelle singole garanzie:

- in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- all'estero, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.

**Relativamente ai *Sinistri* avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'abitazione, la Società organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico i costi, ove previsto, nei casi di:**

- **foratura di pneumatici,**
- **non funzionamento del *Veicolo* a causa di accumulatore scarico,**
- **non funzionamento del *Veicolo* dovuto al mancato rifornimento di carburante.**

L'*Assicurato*, rivolgendosi alla Centrale Operativa, ottiene comunque l'aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe convenzionate, **che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.**

L'assicurazione prestata dalle *altre garanzie* vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

### **ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- **salva specifica pattuizione, gli *Apparecchi audio-fono-visivi*;**
- **salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;**
- **i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;**
- **le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;**
- **i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;**
- **i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.**

**Per i veicoli provvisti di teloni (*teli di grandi dimensioni, specialmente impermeabili, usati per riparare merci o materiali da trasportare*) i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.**

### **ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il premio è determinato in base ai dati dichiarati dal *Contraente* nella *Proposta* e recepiti nella polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

**In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati di cui sopra e recepiti nella polizza;** in assenza di tale comunicazione, se la variazione intervenuta comporta un aggravamento del rischio tale che qualora la *Società* lo avesse conosciuto non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita ad un premio più elevato, si applica l'articolo 1898 del Codice Civile.

**La *Società* ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.**

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto, che si risolve senza restituzione di *Premio* dal giorno in cui il recesso è comunicato alla *Società*.

### **ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

**Il pagamento va eseguito mediante accredito su conto corrente della *Società*, effettuato dalla *Banca* a seguito di autorizzazione del *Contraente* all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la *Banca* stessa.**

**Il pagamento del *Premio* è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'atto della stipulazione della *Polizza*. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze,** contro il rilascio di quietanze emesse dalla *Società*, che devono indicare la data del pagamento, **mediante accredito su conto corrente della *Società* effettuato con le modalità sopra descritte.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.

**Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* o la rata di *Premio* successivi, si applica il disposto dell'articolo 28 – *Adeguamento del Premio*.** Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 5 – DIRITTO DI RECESSO**

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza **dandone comunicazione alla *Società* con raccomandata A.R., con la quale deve restituire in originale la *Polizza*, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la *Carta verde*.**

In questo caso la *Società* entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* il *Premio* pagato e non usufruito, al netto delle imposte, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile eventualmente prestate dal contratto.

La *Società* a seguito della risoluzione del contratto rilascia *l'appendice per diritto di recesso*.

**Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un *Sinistro* relativo a tale garanzia entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.**

### **ARTICOLO 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

La *Società*, in occasione delle scadenze annuali del contratto, **ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di premio presso la *Società* e presso i Punti di vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

**Il *Contraente* può rifiutare il *Premio* proposto inviando disdetta ai sensi del successivo articolo 31 – RINNOVO DEL CONTRATTO almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.**

**Qualora il contratto preveda anche la garanzia RCA e il *Contraente* si avvalga del diritto di recesso previsto dall'art. 172, 1° comma, del Codice, la disdetta si intende valida per tutte le garanzie presenti sulla polizza.**

**In assenza di comunicazioni da parte del *Contraente*, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di *Premio* comunicate dalla *Società*.**

### **ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO**

**Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.**

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

**a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà; **la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

**b) CESSIONE DEL CONTRATTO**

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

**Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.**

**a) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la Società rimborsa al Contraente al netto delle imposte la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione alla Società.**

Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società **non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo dodici mesi (360) giorni senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.**

In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

**ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

**La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.**

**Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società.**

La Società rilascia un'appendice **che deve essere sottoscritta dal Contraente.** La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

**Decorsi dodici mesi (360 giorni) dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve:** qualora entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione..

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

### **Riattivazione del contratto**

La riattivazione è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il Contraente può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; **la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

Per la riattivazione su di un altro veicolo è necessario che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonché

- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso.

**Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

### **Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni.**

Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il **Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società**; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

### **Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni**

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione. Sul **Premio** relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si riconosce, a favore del *Contraente*, il **Premio** pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

### **Esclusioni**

**Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:**

- per i contratti di durata inferiore all'anno
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto

**Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.**

### **ARTICOLO 9 – CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

**Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.**

**È altresì esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

**Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

### **ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

Salvo che sia diversamente convenuto sia la *Società* che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 4 – Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie e, relativamente al premio, dall'articolo 6 - Adeguamento del premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

#### **ARTICOLO 11 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Per le richieste di assistenza vale quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione relative alla garanzia **Servizio Assistenza**. Per tutte le altre garanzie, l'Assicurato deve dare avviso del **Sinistro** entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne ha avuto conoscenza, telefonando al Call Center della Società (Numero Verde Sinistri indicato in polizza) che fornirà tutte le necessarie istruzioni e successivamente spedendo alla Società stessa per raccomandata una **Denuncia** scritta.

Alla **Denuncia** devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

In caso di furto il **Contraente** deve dare notizia del sinistro telefonicamente al **Call Center** della Società e deve inviare alla stessa con raccomandata A.R. copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente

La **Denuncia** dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata con raccomandata alla Società entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il **Contraente**, l'Assicurato od i suoi **Beneficiari** ne abbiano avuto la possibilità.

#### **ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel **Capitale Assicurato** e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Se l'Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di una **Carrozzeria convenzionata**, la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato stesso per effetto dell'applicazione della **Franchigia** e/o dello **Scoperto** con il relativo minimo eventualmente pattuiti in **Polizza** viene ridotta di un importo pari a € 100.

Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della **Franchigia** o del minimo pattuiti in **Polizza**.

#### **ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettantegli.**

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie **Infortuni del conducente** le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettantegli.**

#### **ARTICOLO 14- INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO**

La Società ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre la Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il **Sinistro**.

## **ARTICOLO 15- PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO**

### **15.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA**

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il **Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.**

**Con la comunicazione il Contraente deve consegnare alla Società:**

- < **in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);**
- < **in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.**

Il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni :

#### **a) Sostituzione con altro veicolo**

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato; **la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

#### **b) Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve e *la Società* rimborsa al *Contraente* al netto delle imposte la parte di *Premio* –relativa alle garanzie non interessate dal *Sinistro*- corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione alla Società.**

**In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio* –relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro*- corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *La Società* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 360 giorni senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

### **15.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione telefonica al **Call Center della Società (Numero Verde Sinistri indicato in polizza), deve inoltre fornire alla medesima prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.**

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 30 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **Sostituzione con altro veicolo – conguaglio del premio** Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato.

**La Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

**In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.**

#### **b) Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *la Società* rimborsa al *Contraente* al netto delle imposte la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

**In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 360 giorni senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi (360 giorni) dalla data di risoluzione del contratto si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

#### **ARTICOLO 16 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

In caso di *Sinistro*, salva esplicita rinuncia, la Società è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

La Società tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi dell'Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

#### **ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ARTICOLO 18 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (*Codice del consumo*) è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

#### **ARTICOLO 19- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **APPENDICI DI VINCOLO**

**Clausole valide anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata**

#### **I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**

##### **CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la Società si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

**In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.**

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

**Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo;** in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

**CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

La *Società* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* ai sensi di *Polizza* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

**II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE**

**CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)**

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di *Polizza* senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo; in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

**CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)**

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.



- d) **non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di Polizza senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.**

**La Società potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di Polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

### **A) INCENDIO**

#### **A. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono- visivi* sono garantiti **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3) *Capitale assicurato*, A.8) *Documenti complementari alla denuncia di Sinistro* e A.9) *Apparecchi audio-fono-visivi*.

#### **A. 2) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2- *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da *Incendio*;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

#### **A. 3) CAPITALE ASSICURATO**

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

#### **A. 4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO**

In caso di *danno parziale* la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di *danno totale* la Società determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

Nel caso di assicurazione di autovetture, se il *danno totale* si verifica **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione** del veicolo, la Società rimborsa - **nel limite del Capitale Assicurato** - la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Tale rimborso avviene a condizione che il *Capitale Assicurato* per il veicolo, gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

#### **A. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE**

In caso di *danno parziale* la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.**

In caso di *danno totale* la Società determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

#### **A. 6) ASSICURAZIONE DEL SOLO DANNO TOTALE**

La Società risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

#### **A. 7) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Garanzia Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

#### **A. 8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

#### **A. 9) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI**

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio-fono-visivi* a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*; l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

#### **A. 10) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

*(Estensione sempre compresa in presenza della Garanzia Incendio)*

##### **A. 10.1) Oggetto della garanzia**

La Società garantisce la Responsabilità Civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a persone, animali e cose di terzi dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 260.000 per ogni Sinistro**.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la Responsabilità Civile obbligatoria.

##### **A. 10.2) Definizione di terzi**

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

##### **A. 10.3) Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2- *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

## B) FURTO

---

### B. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Società* indennizza l'*Assicurato* della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei *Danni diretti* subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero, un quadriciclo per trasporto persone o un motoveicolo, la *Società* risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od *Accessori* non assicurati;
- dei *Danni diretti* subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3) *Capitale assicurato*, B.9) *Documenti complementari alla denuncia di sinistro* e B. 12) *Apparecchi audio-fono-visivi*.

### B. 2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall' articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

### B. 3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

### B. 4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. . In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

Nel caso di assicurazione di autovetture, se il **danno totale** si verifica **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo**, la *Società* rimborsa - **nel limite del Capitale Assicurato** - la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Tale rimborso avviene a condizione che il *Capitale Assicurato* per il veicolo, gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

### B. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

#### **B. 6) ASSICURAZIONE DEL SOLO DANNO TOTALE**

La Società risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

#### **B. 7) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

#### **B. 8) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di **Sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto pattuito in polizza.

#### **B. 9) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l' indennizzo.

#### **B. 10) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

In caso di **furto totale** la liquidazione dell'indennizzo è effettuata non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità.

#### **B. 11) RITROVAMENTO DEL VEICOLO**

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito il centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della Liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla Liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati dalla Società mediante sottoscrizione di idonea procura; l'Assicurato stesso ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

#### **B. 12) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI**

L'assicurazione è estesa agli Apparecchi audio-fono-visivi a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli Apparecchi audio - fonovisivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli Apparecchi audio - fonovisivi assicurati al momento del sinistro.

Lo Scoperto eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli Apparecchi audio - fonovisivi richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

## C) COLLISIONE

---

### C. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei Familiari conviventi con questi ultimi.

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fonovisivi sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli C.8) Documenti complementari alla denuncia di sinistro e C. 10) Apparecchi audio-fonovisivi.

### C. 2) ESCLUSIONI

**Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

### C. 3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è calcolato in base a quello previsto dalla Società per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.**

### C. 4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, senza tenere conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro.

**In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

### C. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

**In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

#### **C. 6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

#### **C. 7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di **Sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo **Scoperto** pattuito in polizza.

#### **C. 8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

#### **C. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

In caso di **Sinistro** con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dello **Scoperto**.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

**In caso di Sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo lo Scoperto pattuito in polizza.**

#### **C. 10) APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI**

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio –fono- visivi* a condizione che siano richiamati in polizza.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

Lo **Scoperto** eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fono – visivi* richiamati in polizza.

### **D) DANNI ACCIDENTALI**

---

#### **D. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società indennizza l'Assicurato dei **Danni** materiali e **diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *D.3) Capitale assicurato nel caso di assicurazione a Valore Commerciale*, *D.8) Documenti complementari alla denuncia di sinistro* e *D. 10) Apparecchi audio – fono - visivi*.

#### D. 2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

#### D. 3) CAPITALE ASSICURATO NEL CASO DI ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Il *Capitale Assicurato* – nel caso di “assicurazione a Valore Commerciale” - si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

#### D. 4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, senza tenere conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, nel limite del prezzo di listino indicato in polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

**In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

#### D. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

**In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.**

#### **D. 6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

#### **D. 7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di **Sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo **Scoperto** pattuito in polizza.

#### **D. 8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla **Società** di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la **Società** ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli **Accessori** ed agli **Apparecchi audio-fono-visivi** per i quali viene chiesto l'indennizzo.

#### **D. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

In caso di **Sinistro** con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dello **Scoperto**.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla **Società** per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di **Sinistro** con responsabilità totale dell'Assicurato, **rimane a carico del medesimo lo Scoperto pattuito in polizza**.

#### **D. 10) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI**

L'assicurazione è estesa agli **Apparecchi audio – fono – visivi** a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso:

- in caso di "assicurazione a Valore a Nuovo", nel prezzo di listino indicato in polizza;
- in caso di "assicurazione a Valore Commerciale", nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la **Società** determina l'indennizzo tenendo conto del **Degrado d'uso**.

**L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli Apparecchi audio - fono - visivi assicurati al momento del sinistro.**

In caso di **danno totale** la **Società** rimborsa il valore commerciale degli **Apparecchi audio - fono - visivi** assicurati al momento del sinistro.

Lo **Scoperto** eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli **Apparecchi audio - fono - visivi richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso, in caso di "assicurazione a Valore a Nuovo" nel prezzo di listino indicato in polizza, in caso di "assicurazione a Valore Commerciale", nel Capitale assicurato.**

### **E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI**

#### **E. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA**

La **Società** indennizza l'Assicurato dei **Danni** materiali e **diretti** subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- ❖ atti dolosi di terzi;
- ❖ uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli **Accessori** e gli **Apparecchi audio-fono-visivi** sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli **E.3) Capitale assicurato**, **E.7) Documenti complementari alla denuncia di sinistro** ed **E. 8) Apparecchi audio – fono – visivi**.

## **E. 2) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 – *Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione*, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

## **E. 3) CAPITALE ASSICURATO**

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fonovisivi stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

## **E. 4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

### **E. 4.1) Danno parziale**

La *Società* determina l'indennizzo senza tenere conto del *Degrado d'uso* se le garanzie *Incendio* e *Furto* sono prestate nella forma a Valore a Nuovo e tenendo conto del *Degrado d'uso* se le garanzie *Incendio* e *Furto* sono prestate nelle forme a Valore Commerciale o Solo Danno Totale.

L'indennizzo viene stabilito in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio; in assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

**L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del Sinistro.**

### **E. 4.2) Danno totale**

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, **nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fonovisivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fonovisivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

## **E. 5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO**

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- < in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- < in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

## **E. 6) SCOPERTO A CARICO DELL' ASSICURATO**

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'*Assicurato* lo **Scoperto** pattuito in polizza.

## **E. 7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di *Danni diretti* subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'*Assicurato* deve presentare denuncia all'*Autorità* e farne pervenire copia al centro di liquidazione incaricato dalla *Società* di trattare il danno.

**L'Assicurato** inoltre deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla *Società* di trattare il danno i seguenti documenti:

- < il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- < il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la *Società* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fonovisivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

#### **E. 8) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI**

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio-fono-visivi* a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*; l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di **danno totale** la *Società* rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

Lo *Scoperto* eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fono - visivi* richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

#### **F) GARANZIE AGGIUNTIVE "COMPACT"**

**(per autovetture, autotassametri, autocaravan ed autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima)**

##### **F.1) ROTTURA CRISTALLI**

La *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di:**

- **euro 550 per autovetture, autotassametri;**
- **euro 780 per autocaravan ed autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima;**

indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché quelli conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

Nei limiti dell'effettivo ammontare del danno, **la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto della Società al momento del Sinistro.**

##### **F.2) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

La *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 300 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

**Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.**

#### **G) GARANZIE AGGIUNTIVE "PLUS"**

**(per autovetture ed autotassametri)**

##### **G. 1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ**

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la *Società* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

**L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:**

- ❖ in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ❖ in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

**Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.**

##### **G. 2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE**

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di euro 500** le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di euro 350** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

**L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:**

- ❖ in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ❖ in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

### **G. 3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA**

In caso di furto, rapina o *Incendio* del veicolo indicato in polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 500 per Sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

**Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.**

**L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:**

- ❖ in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ❖ in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

### **G. 4) DANNI AI BAGAGLI**

Nel caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 300 per Sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in polizza, di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati.

**Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.**

**L'Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.**

### **G. 5) DANNI AL BOX O RIMESSA**

La Società rimborsa, **fino a concorrenza di euro 5.200 per Sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario del veicolo* indicato in polizza, in conseguenza di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

**L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.**

### **G. 6) PERDITA DELLE CHIAVI**

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in polizza, la Società rimborsa le spese necessarie:

- ❖ per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- ❖ per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- ❖ per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

**L'Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.**

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 400 per Sinistro.**

### **G. 7) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO**

In caso di **danno totale** indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di euro 300 per Sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti dalla Società stessa per la *Liquidazione* del danno.

**Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

### H) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(Garanzia aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in polizza)

All'atto della stipulazione della polizza il *Contraente* dichiara:

- < a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandolo fra quelli previsti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- < il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- < il valore che intende indicare in polizza per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- < il valore che intende eventualmente indicare in polizza per gli *Apparecchi audio - fono - visivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della polizza viene riportato:

- per "Veicolo e relativi *Accessori*": il valore indicato nella rubrica "Auto nuove" o "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- per "*Apparecchi audio-fono-visivi*": il valore eventualmente indicato dal *Contraente*.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, purchè successiva di almeno sei mesi (180 giorni) alla data della stipulazione, la *Società* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- < il valore dell'autovettura indicato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale
- ed
- < il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura la *Società* adegua i *Premi* relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali a valore commerciale, Eventi sociopolitici e naturali*.

In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.

Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in polizza venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente la *Società*:

- < nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;

**La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:**

- quando siano trascorsi più di sette anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);
- quando in polizza venga pattuito che il *Capitale Assicurato* è IVA ESCLUSA;
- per i veicoli non presenti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" della rivista *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;
- per le autovetture ad alimentazione elettrica;
- per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi;
- relativamente alle polizze amministrare con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale rivista.

## I) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

(Garanzia aggiuntiva operante solo per veicoli destinati al trasporto di cose ed in quanto sia stata espressamente richiamata in polizza)

### I. 1) Oggetto della garanzia

La *Società* assicura, **fino a concorrenza per ogni Sinistro dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile**, la responsabilità civile del *Contraente* e -se persona diversa- del *Proprietario* e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in polizza.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla *Società* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

### I. 2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

### I. 3) Esclusioni

**Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:**

- < per i danni causati a chi non è terzo;
- < per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- < per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- < per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- < nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

### I. 4) Adeguamento del Premio

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto dalla *Società* per la garanzia di Responsabilità Civile.

**Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.**

## M) TUTELA GIUDIZIARIA

---

### M. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Società* assume a proprio carico, **nei limiti del massimale di euro 5.165 per Sinistro** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale (*attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice per la decisione di una controversia*) per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o approvato dalla *Società*;
- le spese di giustizia (*spese che il condannato deve rimborsare allo Stato*);
- le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla *Società*;
- le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell'*Assicurato*.

**Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'*Assicurato/Contraente*.**

La garanzia riguarda esclusivamente i *Sinistri* concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

**1.** controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo **e per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 500;**

**2.** difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo.

#### **M. 2) ESTENSIONE DI GARANZIA**

La garanzia comprende i seguenti casi:

1. il *Contraente* coinvolto in un *Sinistro* stradale, nella qualità di pedone, ciclista, debba tutelare i propri interessi;
2. i rimorchi, in quanto considerati parte del mezzo che li traina, a condizione che nella polizza R.C.A. sia previsto il traino di rimorchio;
3. i rimorchi per i quali non è previsto l'obbligo di assicurazione R.C. Auto e di identificazione, a condizione che il *Sinistro* si verifichi in circostanza di traino;
4. a parziale deroga del punto 1 dell'Articolo1 l'assicurazione opera, limitatamente alla prestazione riferita ai tentativi di definizione bonaria della controversia, anche per le controversie relative a danni extracontrattuali subiti **per le quali il valore di lite sia inferiore a euro 500.**

#### **M. 3) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;
  - b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
  - c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
  - d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
- Parimenti sono esclusi dalla garanzia i *Sinistri* occorsi nelle seguenti circostanze:
- e) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
  - f) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
  - g) se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articoli 186 e 187 del Codice della Strada)
  - h) se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
  - i) per le controversie di natura contrattuale;
  - kl) per le vertenze insorgenti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato polizza;
  - l) per le controversie insorgenti da operazioni di carico o scarico qualora il veicolo indicato in polizza non sia un'autovettura;
  - m) per le controversie relative a prestazioni professionali;
  - n) per le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore del *Contraente/Assicurato*;
  - o) per le controversie relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni.

#### **M. 4) DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- che siano denunciate entro due anni dalla data di cessazione del presente contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *Sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *Sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

#### **M. 5) COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile..

#### **M. 6) DENUNCIA DEL SINISTRO**

**L'Assicurato, dopo aver dato avviso del Sinistro telefonando al Call Center della Società (Numero Verde Sinistri indicato in polizza), deve trasmettere avviso scritto del Sinistro alla Società o ad Europa.**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla *Denuncia* l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa, tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

#### **M. 7) GESTIONE DEL SINISTRO**

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la *Denuncia* di Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato e altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la *Denuncia* del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Ai sensi dell'articolo 1 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o con Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 13 - *Controversie sulla Liquidazione dei danni*. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

#### **M.8) RECUPERO DI SOMME**

Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all'Assicurato.

**Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.**

#### **N) SERVIZIO ASSISTENZA**

---

#### **N. 1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in 10126 TORINO via Carlo Marengo, 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14.

## **N. 2) MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA**

Per ottenere l'Assistenza, **telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** alla *Struttura Organizzativa*, componendo i Numeri indicati in Polizza nell'apposita sezione.

La *Struttura Organizzativa* è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli *Assicurati* possono contattare la *Struttura Organizzativa* anche tramite telefax (+ 39 011658652), telex (22 53 65 PAS TO I), con telegramma a PRONTO ASSISTANCE SERVIZI SPA, corso Massimo D'Azeglio 14 – 10125 Torino, oppure con e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: "*pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it*".

## **N. 3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* i seguenti dati:

- a) **Codice Personale**, quando richiesto dalla *Struttura Organizzativa* ;
- b) **Generalità ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo** (località, via, telefono ecc.);
- c) **Tipologia del Sinistro** e luogo di accadimento;
- d) **Targa del Veicolo**;
- e) **Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in cura dopo il Sinistro**;
- f) **Tipo di intervento richiesto**.

---

## **N. 4) OGGETTO DELLA GARANZIA**

La *Società* si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

## **N. 5) GARANZIE**

### **Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica**

#### **N. 5.1) RECUPERO DA FUORI STRADA**

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di € 1.000 per Sinistro**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).**

#### **N. 5.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

**La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

#### **N. 5.3) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI**

In caso di *Sinistro* che abbia causato la rottura del parabrezza, del lunotto o di un altro cristallo laterale impedendo la circolazione del *Veicolo*, la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un riparatore specializzato, dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la sostituzione.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del *Veicolo* al centro di riparazione. **Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

#### **N. 5.4) TRAINO DEL VEICOLO**

In caso di *Sinistro*, la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un mezzo di soccorso che effettua il trasporto del *Veicolo*, a scelta dell'*Assicurato*:

- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice, in grado di eseguire la riparazione;
- fino ad un'altra officina più vicina al luogo del *Sinistro*, in grado di eseguire la riparazione.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

#### **N. 5.5) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA**

In caso di *Sinistro* che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la **Struttura Organizzativa** prenota un'autovettura sostitutiva presso un punto di autonoleggio convenzionato, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dallo stesso, per consentire la mobilità dell'Assicurato:

- **immediatamente dopo il Sinistro;**
- **successivamente**, purché entro un mese dalla data del *Sinistro*, **mentre il Veicolo è in officina per le riparazioni del caso.**

La *Società* tiene complessivamente a proprio carico le spese corrispondenti a 5 giorni di noleggio di un'autovettura di cilindrata compresa tra i 1.300 ed i 1.600 c.c..

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative *Franchigie*, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di un deposito cauzionale; lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato.

La *Società* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva e per rientrare a casa, dopo la riconsegna della stessa al punto di autonoleggio più vicino all'*Abitazione*.

#### **N. 5.6) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO**

In caso di *Sinistro* che renda il **Veicolo** indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* provvede a proprie spese al rientro all' *Abitazione* o, a scelta dell'Assicurato, alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall'Assicurato, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro). Se l'Assicurato intende usufruire di un'autovettura sostitutiva, la stessa viene messa a disposizione alle condizioni previste dalla garanzia "Autovettura Sostitutiva".

#### **N. 5.7) TRASFERIMENTO SANITARIO**

In caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in *Struttura Sanitaria*, la *Struttura Organizzativa* mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L' *Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- < presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- < presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se l'Assicurato si trova all'estero;
- < presso una *Struttura Sanitaria* vicino alla sua *Abitazione*;
- < presso la sua *Abitazione*.

L' *Equipe medica*:

- < indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;**
- < prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- < dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

**La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".**

**La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.**

#### **N. 5.8) PRONTO INFORMAZIONI**

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato può telefonare alla *Struttura Organizzativa*, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire:

- < informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di *Sinistro* (C.A.I.) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- < informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* assicurato;
- < recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- < recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

#### **N. 5.9) CONSULENZA MEDICA**

In caso di *Infortunio stradale* l'Assicurato può telefonare alla *Struttura Organizzativa* presso la quale è garantita la presenza di un' *Equipe medica*, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. L' *Equipe medica* è a sua disposizione per fornire:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di strutture idonee alla cura del problema segnalato;
- informazioni sull'ubicazione di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, di centri di cura pubblici e privati presenti nella località in cui l'Assicurato si trova;
- altri argomenti di carattere medico, attinenti all' *Infortunio stradale*.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

**La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".**

#### **N. 5.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE**

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario**.

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

#### **N. 5.11) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. **La Società declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.**

**Prestazioni operanti solo qualora il Sinistro, o l'Infortunio stradale, si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**

#### **N. 5.12) RECUPERO DEL VEICOLO**

La *Struttura Organizzativa* in caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e qualora l'Assicurato abbia abbandonato la località in cui il *Veicolo* si trova, organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina alla *Abitazione* o alla *Destinazione* prescelta..

La *Società* tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto, **con il limite massimo di euro 600 per ciascun Sinistro**;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa*, segnalando il *Sinistro* ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del *Veicolo*.

In alternativa al trasporto e qualora il *Veicolo* sia in condizione di circolare, la *Struttura Operativa* organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero del *Veicolo*.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio **di sola andata** verso il luogo delle riparazioni.

#### **N. 5.13) INVIO DI UN AUTISTA**

In caso di *Sinistro*, *Infortunio stradale*, furto, smarrimento o ritiro della patente di guida, che impediscano all'Assicurato di condurre il *Veicolo* e nessuno degli altri occupanti il *Veicolo* stesso sia in grado di guidare, la *Struttura Organizzativa* incarica un autista di condurre il *Veicolo* fino all' *Abitazione* dell'Assicurato o fino alla *Destinazione*.

La *Società* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, **resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

#### **N. 5.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI**

In caso di *Sinistro* e nei casi in cui:

- l'Assicurato desidera attendere la riparazione del *Veicolo* che si trova presso un'officina per le riparazioni del caso;
- l'Assicurato intende comunque proseguire il viaggio o rientrare all'*Abitazione* ma oggettive situazioni rendono consigliabile, anche a giudizio della *Struttura Organizzativa*, il suo pernottamento in loco;
- un Assicurato viene ricoverato in *Struttura Sanitaria* e gli altri Assicurati intendono rimanere ad assisterlo;

la *Struttura Organizzativa* riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo*, le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

**La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).**

L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che l'Assicurato non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro si è verificato.**

**La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro.**

La Società tiene inoltre a proprio carico:

- le spese relative al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione del Veicolo all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
- le spese relative ai trasferimenti da e per la *Struttura Sanitaria*, organizzati dalla *Struttura Organizzativa* per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di euro 100 al giorno.

#### **N. 5.15) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in conseguenza di un *Infortunio stradale*, la *Struttura Organizzativa* effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo avere espletato le formalità necessarie..

Quando le disposizioni locali lo impongono, la *Struttura Organizzativa* provvede all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto.

La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il massimo di euro 1.000 per l'acquisto del feretro.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia.**

#### **N. 5.16) VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

In caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in *Struttura Sanitaria* per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 5 giorni, la Società organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un *Familiare* residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere l'Assicurato;
- il soggiorno del *Familiare* in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che il Familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.**

La Società tiene a proprio carico:

- tutte le spese relative al viaggio di andata e ritorno;
- le spese relative alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- le spese relative ai trasferimenti da e per la *Struttura Sanitaria*, organizzati dalla *Struttura Organizzativa*, per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di euro 100 al giorno.

#### **N. 5.17) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

In caso di *Sinistro*, la *Struttura Organizzativa* anticipa:

- < un importo massimo di 3.000 euro per esigenze imprevedibili ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- < l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, fino a 1.000 euro, se l'Assicurato usufruisce della garanzia "Autovettura sostitutiva".

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, la *Struttura Organizzativa* anticipa:

- < l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato, fino a 6.000 euro;
- < l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
  - il risarcimento dei danni causati a Terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in polizza;
  - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
  - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'Assicurato in occasione del *Sinistro*;
- < l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, fino a 3.000 euro.
- < l'importo necessario al pagamento dell'onorario di un legale, fino a 1.000 euro, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato.

La *Struttura Organizzativa* mette a disposizione l'anticipo sul luogo del *Sinistro* solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie.

**La garanzia non è operativa se l'Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste.**

#### **N. 5.18) ANTICIPO SPESE MEDICHE**

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.000 per Sinistro**.

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese dalla data dell'anticipo stesso**. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

#### **Prestazioni operanti solo all'Estero**

#### **N. 5.19) INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'Assicurato necessita di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.

La *Società* tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di euro 300 per ciascun Sinistro**.

#### **N. 5.20) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO**

In caso di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo* ed al suo abbandono in loco (demolizione e/o smontaggio).

La *Società* tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale **con un massimo di euro 1.000 per ciascun Sinistro, con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

#### **N. 6) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTOCARRI**

##### **N. 6.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La *Società* si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

**Nel caso di rimorchio, l'assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata stipulata una specifica Polizza che comprenda la relativa garanzia.**

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della *Società* dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

#### **Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica**

##### **N. 6.2) TRAINO IMMEDIATO**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* all'officina più vicina.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di € 1.000**.

##### **N. 6.3) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORI STRADA**

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di € 1.500 per Sinistro**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).**

#### **N. 6.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

**La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

#### **N. 6.5) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno (365 giorni), fornisce **in caso di Sinistro o di Infortunio stradale**:

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

#### **N. 6.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. La *Società* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché entro un mese dalla data del *Sinistro*. La *Società* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

#### **N. 6.7) TRASFERIMENTO SANITARIO**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;**

- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa **previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"**.

**La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.**

#### **N. 6.8) CONSULENZA MEDICA**

In caso di *Infortunio stradale* l'Assicurato può telefonare alla *Struttura Organizzativa* presso la quale è garantita la presenza di un' *Equipe medica*, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. L' *Equipe medica* è a sua disposizione per fornire:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di strutture idonee alla cura del problema segnalato;
- informazioni sull'ubicazione di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, di centri di cura pubblici e privati presenti nella località in cui l'Assicurato si trova;
- altri argomenti di carattere medico, attinenti all' *Infortunio stradale*.

La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa **previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"**.

#### **N. 6.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE**

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario**.

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

#### **N. 6.10) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

**La Società declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.**

#### **N. 6.11) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA**

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'Assicurato può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Équipe medica* mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi.

La Società si fa carico delle relative spese.

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.**

La garanzia è operativa **previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"**.

#### **N. 6.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO**

La *Struttura Organizzativa*:

o > in caso di *Sinistro* che abbia reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;

> in caso di *Infortunio stradale* a seguito del quale nessuno degli *Assicurati* possa condurre il *Veicolo*;

organizza il viaggio di sola andata dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata, dall'*Impresa* o dalla sua residenza al luogo presso il quale il *Veicolo* stesso si trova, per provvedere al suo recupero.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.

**Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

**Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro*, o l'*Infortunio stradale*, si verifichi ad oltre 50 km dalla Sede Legale dell'*Impresa***

#### **N. 6.13) INVIO DI UN AUTISTA**

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'*Assicurato* subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'*Assicurato*

La *Società* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

#### **N. 6.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli *Assicurati*, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.

**La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).**

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la *Struttura Organizzativa* di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si è verificato.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro* o del ricovero**, nonché al trasferimento degli *Assicurati* all'hotel.

#### **N. 6.15) ANTICIPI DI DENARO**

##### **N. 6.15.1) Anticipo spese di prima necessità**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- > un importo massimo di € 2.600 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- > l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'*Assicurato* usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- > le spese relative alla riparazione del *Veicolo*, **limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne la circolazione, fino ad un importo massimo di € 1.100**;
- > l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a € 2.600**;
- > l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a € 5.200**;

➤ l'importo necessario **fino a € 5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:

- ❖ il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- ❖ il pagamento delle relative spese giudiziarie;
- ❖ il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*.

#### **N. 6.15.2) Anticipo spese legali**

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 550**.

#### **N. 6.15.3) Anticipo spese mediche**

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per Sinistro**.

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese dalla data dell'anticipo stesso**. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

#### **N. 6.16) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro**.

**Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.**

#### **Prestazioni operanti solo all'Estero**

#### **N. 6.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE**

Qualora in conseguenza di *Sinistro* il *Veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Società* **fino ad un massimo di € 550**.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Se il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo a carico della Società l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. In questo caso la prestazione è operante a condizione che l'Assicurato stesso fornisca alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.**

#### **N. 6.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessiti di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.

La *Società* tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative**.

#### **N. 6.19) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO**

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero la *Struttura Organizzativa* gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo* ed al suo abbandono in loco (demolizione e/o smontaggio).

La *Società* tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale **con un massimo di euro 1.000 per ciascun *Sinistro*, con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A..**

**Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.**

#### **N. 6.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI**

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto nel territorio dell'Unione Europea, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del *Veicolo***, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l'officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto.

**La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.**

La *Società* tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. **Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'Assicurato.**

#### **N. 7) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- conducente non abilitato a condurre il *Veicolo*, a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al *Sinistro* subito.

#### **N. 8) DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE**

- La *Società* non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla *Struttura Organizzativa* e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la *Struttura Organizzativa*, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla *Società* i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La *Società* non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della *Società* stessa delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della *Società* dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
- Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato. La *Struttura Organizzativa* concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
- Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.
- Per la quantificazione delle ore di inutilizzabilità del *Veicolo*, la *Società* fa unicamente riferimento all'intervallo temporale intercorrente fra la dichiarata indisponibilità o inutilizzabilità del *Veicolo* ed il momento di riconsegna dello stesso attestato dall'ente incaricato delle riparazioni. La Centrale Operativa terrà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.

#### **N. 9) OBBLIGHI IN CASO DI INFORTUNIO**

Quando si verifica un *Infortunio stradale*, la *Società* ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso. L'*Assicurato* dovrà inoltre consentire agli incaricati della *Struttura Organizzativa* di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto nei confronti della *Società* derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall'*Assicurato*, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

#### **O) INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

##### **O. 1) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La *Società* assicura entro i limiti pattuiti il conducente del veicolo descritto in *Polizza* per gli infortuni - anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza - subiti in conseguenza di un incidente della circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende; l'assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Sono considerati "Infortuni" - sempreché causati da incidenti di circolazione - anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'infezione di origine traumatica;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.

##### **O. 2) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 2 - *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni determinati da:

- a) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- b) reati dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato* o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- c) abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.

Sono altresì esclusi ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni.

##### **O. 3) VALUTAZIONE DELL' INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'*Assicurato* ha diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* a condizione che l'*invalidità* stessa si manifesti entro due anni (720 giorni) dall'*Infortunio*.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* sarà effettuata in base alla tabella che segue nella pagina successiva.

**Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.**

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione **con il massimo del 100%**.

Per i casi non previsti dalla tabella il grado di *Invalidità permanente* sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'*Assicurato*, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

<b>Arti od organi</b>	<b>Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale</b>
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambidue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambidue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2

#### **O. 4) LIQUIDAZIONE DELL' INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE**

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di *Invalidità permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

**Nessun indennizzo spetta invece quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale.**

Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 5%, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

<b>Gradi di Invalidità permanente accertati</b>	<b>Percentuale da liquidare sulla somma assicurata</b>
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15
21	16
22	17
23	18
24	19
25	20
26	22
27	24
28	26
29	28
30	30
31	32
32	34
33	36
34	38
35	40
36	42
37	44
38	46
39	48
40	50
41	52
42	54
43	56
44	58
45	60
46	62
47	64
48	66
49	68
50	70
51	73
52	76
53	79
54	82
55	85
56	88
57	91
58	94
59	97
da 60 a100	100

#### **O. 5) ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'Assicurato trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, può richiedere alla *Società* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla *Società*, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato dalla *Società* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto della *Società* alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

#### **O. 6) MORTE**

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta purché la morte conseguente all'*Infortunio* si verifichi entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* stesso. Tale somma viene corrisposta ai *Beneficiari* designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

#### **O. 7) INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

Se previsto in *Polizza*, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day-hospital), reso necessario da *Infortunio* indennizzabile ai sensi di *Polizza*, la *Società* corrisponde l'indennità convenuta per ogni giorno di ricovero per tutta la durata successiva del ricovero.

**Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e di uscita dall' Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.**

In caso di gessatura di uno o più arti conseguente ad *Infortunio*, l'indennità giornaliera è corrisposta dalla *Società* anche senza ricovero, per un periodo massimo di 60 giorni dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti frattura - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta dalla *Società*, anche senza ricovero, per un periodo massimo di 60 giorni dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

#### **O. 8) MINORAZIONI PREESISTENTI**

La *Società* indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

#### **O. 9) CUMULO DI INDENNITÀ**

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'Assicurato muore entro due anni dall'*Infortunio* e in conseguenza dello stesso, la *Società* corrisponde ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

#### **O. 10) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO**

L'Assicurato ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della *Società* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

**Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni comuni alle garanzie Rischi Diversi ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'Assicurato e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo, ai sensi dell'; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la *Società* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.**

#### **O. 11) RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La *Società* rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'*Infortunio*.

